

(SGa 18_166) Gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione dei servizi di ristorazione e bar - tavola fredda presso le seguenti sedi: via Festa del Perdono 7, Milano; Polo Universitario LITA, via Fratelli Cervi 93, Segrate; via Santa Sofia 9, Milano

CIG 7630527E11

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 e succ. modifiche ed integrazioni

Il/la sottoscritto/a, in qualità di dello Studio/società, nato/a a il e residente in Via/P.zza, in possesso del documento d'identità che si **allega in fotocopia**,

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla presente procedura e, a tal fine, consapevole delle conseguenze penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA¹

- che il nominativo della persona alla quale spetta la rappresentanza dell'Offerente, per tutte le operazioni e per tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, fino all'estinzione di ogni rapporto è il seguente:, nato a, residente.....²;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato d'oneri e relativi allegati, nonché nelle risposte fornite dall'Amministrazione Appaltante alle richieste di informazioni complementari;
- di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- di essere consapevole che l'Amministrazione Appaltante, ai sensi della normativa vigente, potrà procedere, senza alcun indennizzo per i concorrenti, all'annullamento d'ufficio in autotutela della procedura di gara, ovvero di non procedere alla aggiudicazione o di non stipulare il contratto, qualora, nel corso della procedura di scelta del contraente, fossero attivate nuove convenzioni stipulate da Consip o dalle centrali regionali, aventi parametri prezzo-qualità più convenienti

¹ Barrare con una X le caselle in corrispondenza delle dichiarazioni da confermare.

Qualora lo spazio disponibile per la dichiarazione non fosse sufficiente, è possibile aggiungere degli allegati alla presente dichiarazione

² Qualora il soggetto non sia il rappresentante legale dell'Impresa, lo stesso dovrà produrre una procura speciale in forma pubblica, inserendola nella busta 1 "Documenti, Certificazioni e Dichiarazioni".

rispetto a quelli della migliore offerta eventualmente individuata, previa motivata valutazione della stazione appaltante;

- di impegnarsi a mantenere valida ed impegnativa l'offerta per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione dell'offerta stessa;
- di essere consapevole che qualora l'Amministrazione Appaltante non dovesse procedere per qualsiasi motivo all'aggiudicazione della presente gara l'offerente non avrà diritto ad alcun indennizzo o compenso, che l'aggiudicazione della gara non produce in alcun modo gli effetti derivanti dalla stipula del contratto o della lettera di aggiudicazione e che l'aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo o compenso qualora, per qualsiasi motivo l'Amministrazione Appaltante non dovesse inviare la lettera di aggiudicazione o stipulare il contratto relativo alla presente gara;
- di rinunciare a qualsiasi pretesa di carattere economico e/o giuridico che potrebbe derivare da eventuali provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria emessi in seguito ad impugnazione degli atti di gara e dei provvedimenti dell'Appaltante, anche successivamente alla stipula del contratto o all'invio della lettera di aggiudicazione;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- di possedere i requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui agli artt. 65 e 66 della Legge Regionale (Lombardia) 2 febbraio 2010 n. 6 e ss.mm.ii.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese

DICHIARA

- di voler costituire un raggruppamento temporaneo in caso di aggiudicazione ai sensi dell'art.46, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 e di impegnarsi ad uniformarsi alla relativa disciplina, specificando di seguito le parti della prestazione che ciascuno intende svolgere e le quote in percentuale della rispettiva partecipazione al raggruppamento o consorzio, tenuto conto che l'impresa mandataria dovrà eseguire le prestazioni in misura maggioritaria:
 - MANDATARIA:..... quota partecipazione e prestazioni:.....
 - MANDANTE:..... quota partecipazione e prestazioni:.....
 - MANDANTE:..... quota partecipazione e prestazioni:.....
 - MANDANTE:..... quota partecipazione e prestazioni:.....
- di allegare alla presente una dichiarazione di impegno a costituire il Raggruppamento, sottoscritta dai Rappresentanti legali di tutti i componenti appartenenti al Raggruppamento stesso e completa
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a _____, il quale stipulerà il contratto in nome proprio e per conto dei mandanti.

In caso di Consorzi

DICHIARA

che i consorziati per i quali il consorzio concorre sono i seguenti:

- 1), con sede legale in
- 2), con sede legale in
- 3), con sede legale in

e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

che la documentazione presentata nell'ambito della presente procedura, compresa eventualmente la documentazione a comprova del possesso dei requisiti nonché eventuali giustificazioni dei prezzi offerti:

- non è coperta da segreto tecnico/commerciale, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016;
- è coperta da segreto tecnico/commerciale, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, nelle seguenti parti: _____
(indicare con precisione e in modo inequivocabile le sezioni documentali che si intende escludere dal diritto di accesso da parte di altri concorrenti).

Per quanto sopra dichiarato si adducono i seguenti motivi:

(la motivazione è obbligatoria: in caso di mancata indicazione della stessa, la presente dichiarazione non verrà presa in considerazione).

A comprova di quanto sopra dichiarato, si specifica quanto segue:

(non saranno prese in considerazione motivazioni generiche, quali ad es.: "perché costituisce know-how aziendale" o simili, ovvero non comprovate);

In fede

(luogo e data)

(timbro e firma)³

³ Allegato: fotocopia documento d'identità.



INFORMATIVA A PERSONE FISICHE/GIURIDICHE CLIENTI/FORNITORI

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento Europeo UE n. 2016/679

L'Università degli Studi di Milano, Titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 e del Regolamento d'Ateneo in materia di protezione dei dati personali, informa che i dati personali di persone fisiche o giuridiche che a vario titolo intrattengono rapporti di natura commerciale con l'Ateneo acquisiti nei propri archivi in occasione di operazioni contrattuali sono i seguenti:

- a) dati anagrafici ed informativi contenuti nelle autocertificazioni trasmesse dal contraente;
- b) dati anagrafici ed informativi contenuti nei certificati richiesti d'ufficio alle amministrazioni che li detengono ordinariamente o trasmessi dalle imprese partecipanti alle procedure di gara;
- c) dati definiti "giudiziari" ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 196/2003 ovvero "*dati personali idonei a rivelare i provvedimenti di cui all'art. 3 comma 1 lettere da a) a o) e da r) a u) del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale*".

I dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali e ai conseguenti adempimenti degli obblighi contrattuali e fiscali, nel rispetto delle prescrizioni di legge e per quanto attiene le imprese in relazione ai soggetti all'interno di queste per i quali la normativa vigente ne prevede il trattamento. Tali dati sono trattati ad opera di soggetti incaricati che effettuano operazioni su supporto cartaceo e informatizzato, con l'osservanza delle misure di sicurezza e riservatezza.

Il conferimento dei dati è obbligatorio. L'eventuale rifiuto di conferimento di dati comporta l'impossibilità per il Titolare, per il Responsabile e per gli incaricati di effettuare le operazioni di trattamento e quindi l'impossibilità per l'interessato di partecipare a procedure di affidamento di contratti di lavori, servizi o forniture ad evidenza pubblica ovvero di stipulare i relativi contratti. Il contraente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.

I dati di cui sopra possono essere comunicati ad enti pubblici e ad enti privati che per legge o per regolamento ne abbiano titolo; in particolare tali dati potranno essere comunicati ad Istituti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, società assicuratrici, Avvocatura dello Stato nonché alle Forze di polizia dello Stato e ad eventuali responsabili esterni del trattamento dei dati, limitatamente agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza per i quali vengono trattati e limitatamente alla sola durata del rispettivo trattamento per il quale sono stati chiesti.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 l'interessato può esercitare:

- *il diritto di conoscere a) l'origine dei dati personali, b) le finalità e modalità del trattamento, c) la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, d) gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza.*
- *il diritto di ottenere a cura del titolare o del responsabile senza ritardo a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, c) l'attestazione che le operazioni di cui alle precedenti lettere a-b sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.*
- *il diritto di opporsi in tutto o in parte, a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini dell'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.*

I diritti possono essere esercitati con richiesta al Titolare (Università degli Studi di Milano – Divisione Attività Legale – Ufficio Legale via Festa del Perdono n. 7 – 21022 Milano) o al Responsabile del trattamento.

Si informa che l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati è disponibile presso l'Ufficio Legale dell'Ateneo e-mail: infoprivacy@unimi.it

Con i migliori saluti.

PER PRESA VISIONE
LA DITTA _____

IL RETTORE
F.to Gianluca Vago



PATTO DI INTEGRITÀ
tra
l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
e
l'OPERATORE ECONOMICO

Denominazione e forma

giuridica.....

sede legale

in.....via.....n.....

codice fiscale/partita IVA.....rappresentata

da.....

in qualità di.....
(in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, occorre sottoscrivere, ai sensi dell'art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016, il presente patto in solido da parte di tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti)

con riferimento alla seguente procedura di affidamento di lavoro, fornitura e servizio o alla seguente domanda di iscrizione all'albo o all'elenco fornitori dell'Ateneo

**(SGa 18_166) Gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione dei servizi di ristorazione e bar – tavola fredda presso le seguenti sedi: via Festa del Perdono 7, Milano; Polo Universitario LITA, via Fratelli Cervi 93, Segrate; via Santa Sofia 9, Milano
CIG 7630527E11**

si stipula il seguente Patto di integrità, il cui schema è stato approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Milano nella seduta del 30 novembre 2016.

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Patto di integrità regola i comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori dell'Università degli Studi di Milano (d'ora in avanti Università) e dell'Operatore economico nell'ambito della procedura in oggetto.
2. Il Patto di integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione dell'Università e dei partecipanti alla procedura in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'esplicito impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di ottenere l'affidamento dell'appalto e/o al fine di distorcere la corretta esecuzione del relativo contratto.



3. Come esplicitato in tutti i documenti inerenti alla gara l'espressa accettazione del Patto di integrità da parte dell'Operatore economico costituisce condizione essenziale per l'ammissione alla procedura in oggetto espletata dall'Università.
4. Copia del Patto di integrità, sottoscritta in calce per accettazione dal legale rappresentante dell'Operatore economico concorrente, deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, pena l'esclusione dalla stessa.
5. Le clausole del presente Patto costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto di affidamento: nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale, a sua volta, assume l'obbligo di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti, attraverso l'inserimento di apposite clausole nei relativi contratti.

Articolo 2 - Obblighi dell'Università degli Studi di Milano

1. Il personale dell'Università degli Studi di Milano, impiegato ad ogni livello nell'espletamento della procedura di affidamento e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto, è consapevole del presente Patto, il cui spirito condivide pienamente, nonché delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto di esso, con particolare riferimento alle responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri sanciti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Milano emanato con decreto rettorale 8 maggio 2015, registrato al n. 295200 in data 14 maggio 2015.
2. Nessuna sanzione potrà essere comminata all'Operatore economico che segnali, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili di dipendenti e/o soggetti che collaborano con l'Università.
3. L'Università si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie e a vigilare affinché i propri dipendenti non promettano od offrano vantaggi illeciti a terzi o ad altre persone fisiche o giuridiche e non accettino vantaggi o promesse in modo diretto o indiretto nella fase di predisposizione e di svolgimento della procedura di affidamento o di esecuzione del contratto.
4. Durante la procedura in oggetto, l'Università si impegna a trattare tutti gli offerenti in maniera imparziale. In particolare, si impegna a fornire le stesse informazioni a tutti gli offerenti e a non divulgare ad alcun offerente informazioni riservate che lo avvantaggerebbero durante la procedura o durante l'esecuzione del contratto.
5. L'Università è tenuta a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la procedura, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Articolo 3 – Obblighi dell'Operatore economico

1. L'Operatore economico si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto.



2. L'Operatore economico dichiara di non aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Università.
3. L'Operatore economico dichiara altresì di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e si impegna per il futuro a non corrispondere né a promettere - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto.
4. L'Operatore economico si impegna a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria e a informare tempestivamente l'Università e la Prefettura di qualsiasi richiesta o pretesa che configuri un tentativo di concussione che si sia in qualsiasi modo manifestato nei propri confronti (nelle persone dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti) ad opera di dipendenti o collaboratori dell'Università o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di cui al presente comma, così come esplicitato all'art. 4, comma 1, del Patto, comporta la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., laddove sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. nei confronti di pubblici amministratori in servizio presso l'Università che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula e alla esecuzione del contratto.
5. L'Operatore economico si impegna a sporgere tempestivamente denuncia all'Autorità giudiziaria e a informare l'Università di qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o durante l'esecuzione del relativo contratto, da parte di terzi.
6. L'Operatore economico dichiara:
 - a. che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza, segretezza;
 - b. di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti che siano lesive del principio di indipendenza delle offerte;
 - c. di non aver in corso né di avere concluso intese e/o accordi con altri partecipanti alla procedura volte ad alterare, con mezzi illeciti, la concorrenza del mercato.
7. L'Operatore economico dichiara di essere consapevole che le norme di comportamento per i dipendenti contenute nel Regolamento recante Codice comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e nel Codice di comportamento del personale dell'Università degli Studi di Milano si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con l'Università. L'Operatore economico è consapevole e accetta che, ai fini della completa conoscenza del Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università, l'Università ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'art. 17 del D.P.R. 62/2013 garantendone l'accessibilità sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Altri Contenuti – Corruzione". L'Operatore economico si impegna a trasmettere copia dei predetti "Codici" ai propri collaboratori.
8. L'Operatore economico dichiara, al fine dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Università,



nell'ampia accezione così come definita dall'art. 21 del D.lgs. 39/2013, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'Operatore economico dichiara di essere consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, il contratto è nullo con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati in esecuzione dell'affidamento. Sussiste inoltre per l'Operatore economico il conseguente divieto a contrarre con l'Università per i successivi tre anni.

9. L'Operatore economico si impegna a segnalare entro il termine di presentazione dell'offerta all'Università:
 - a. eventuali rapporti di parentela e affinità sussistenti tra i propri titolari, amministratori, soci, dipendenti e collaboratori rispetto al personale dipendente dell'Università, ai sensi dell'art. 1, comma 9 lettera e, della L. 190/2012;
 - b. eventuali situazioni di conflitto di interessi di cui sia a conoscenza, relativi al personale dell'Università coinvolto nel procedimento di gara e nell'esecuzione del contratto o a collaboratori ugualmente coinvolti.
10. L'Operatore economico si impegna a informare tutto il personale di cui si avvale del presente Patto e degli obblighi che ne scaturiscono.
11. L'Operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta dell'Università, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto stipulato a seguito della procedura in oggetto, inclusi quelli effettuati a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di intermediari e consulenti non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi".
12. L'Operatore economico si impegna ad acquisire anche per i subaffidamenti, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 4 – Violazione del Patto di integrità

1. L'Operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di integrità, accertato dall'Università all'esito di un procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contraddittorio, potranno essere applicate le seguenti sanzioni, tenuto conto della fase del procedimento o del rapporto nonché delle circostanze del caso concreto e della gravità della condotta:
 - esclusione del concorrente dalla procedura;
 - risoluzione del contratto;
 - risoluzione espressa ai sensi dell'art. 1456 del c.c., nei seguenti casi:
 - inadempimento da parte dell'Operatore economico dell'obbligo di dare comunicazione tempestiva all'Università e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei propri confronti (nelle persone dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti), ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. nei confronti di pubblici amministratori in servizio presso l'Università che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula e alla esecuzione del contratto;



- misura cautelare disposta o rinvio a giudizio intervenuto nei confronti dell'Operatore economico (nelle persone dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti) per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p..

L'esercizio della potestà risolutoria da parte dell'Università è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se ricorrono i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale;

- escussione della cauzione provvisoria;
- escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto;
- responsabilità per danno arrecato all'Università (anche di immagine) nella misura dell'8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dall'Università per una durata di tre anni.

Articolo 5 – Efficacia del Patto di integrità

Il presente Patto di integrità dispiega i suoi effetti dalla data di sottoscrizione fino alla completa esecuzione del contratto conseguente alla procedura di affidamento”.

Articolo 6 – Pubblicità del Patto di integrità

Il presente Patto di integrità è pubblicato sul sito dell'Ateneo nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Altri contenuti – Corruzione”.

Articolo 7 – Autorità competente in caso di controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del Patto di integrità tra l'Università e gli Operatori economici sarà risolta dal Foro di Milano.

Per l'Università degli Studi di Milano
L'Operatore economico

Il Direttore Generale

Dott. Walter Bergamaschi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, D.lgs. 39/93
Milano,